

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2021 del Comune di Veggiano e relativi allegati.

Ricevuta in data 19.7.2021 la determina N. R.G. 184 del 19.7.2021 dell'Ufficio Personale, avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate – Anno 2021", corredata dall'ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno 2021 debitamente siglato dalla delegazione trattante in data 9.6.2021, tra cui le RSU dell'Ente ed i rappresentanti delle OO.SS. territoriali, nonché dalla Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sulla Pre-intesa del 9.6.2021 sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Si osserva quanto segue:

- 1) La costituzione del fondo avviene non ad inizio di esercizio finanziario ma a metà esercizio finanziario già trascorso, con effetto retroattivo al 1.1.2021;
- 2) Le risorse destinate a finanziare la costituzione del fondo sono state inserite in bilancio con apposita variazione di bilancio a seguito del c.d. "assestamento di bilancio" adottata entro il 31.7.2021, variazione di bilancio dichiarata peraltro non utile al fine della ricognizione degli equilibri al 31.7.2021;
- 3) Le risorse assoggettate a contrattazione per un ammontare complessivo di € 64.432,00 sono le seguenti:
 - Progressioni orizzontale già contrattate nell'anno per € 1.811,00;
 - performance individuale e collettiva per € 9.000,00 complessivi;
 - Indennità per particolare responsabilità per € 22.400,00;
 - Indennità per particolari condizioni di lavoro per € 3.771,00;
 - Indennità per specifiche disposizioni di legge per € 27.450,00.

Dato atto che il 77,37% del totale assoggettato a contrattazione riguarda le indennità per particolari responsabilità (pari al 34,77 % del totale) e le indennità per specifiche disposizioni di legge (pari al 42,60 % del totale);

Richiamato quanto ribadito dalla Corte dei Conti del Veneto, Sezione regionale di controllo, con la Deliberazione n. 263/2016/PAR, richiamando quanto già espresso dalla Sezione Autonomie della medesima corte con Sentenza n. 3 del 19/1/2016: "3.2 Si chiede, poi, se per l'apposizione del vincolo di destinazione specifica sia sufficiente l'approvazione del bilancio oppure occorra un atto autonomo di finalizzazione. Per la peculiarità della fattispecie si deve ritenere che occorra un'esplicita specifica deliberazione, rispetto alla quale il bilancio dovrà essere coerente. Si tratta comunque di determinazioni che hanno la loro sede naturale negli atti che compongono il ciclo di bilancio nell'ambito dei quali è possibile dare specifica evidenza alla determinazione di assegnare vincoli di destinazione a particolari entrate riferibili alle categorie per le quali la legge ne ammette la facoltà. L'esito di tali procedure, che possono investire la fase di programmazione prodromica all'approvazione del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha evidenza in sede di rendicontazione attraverso la determinazione dei fondi vincolati che compongono l'avanzo."

Evidenziato che il 77,37 % dell'ammontare soggetto a contrattazione appare svincolato dalla valutazione della performance e relazionato direttamente allo svolgimento di specifici compiti con connesse attribuzioni di responsabilità (responsabilità di procedimento, incentivi alla progettazione, responsabilità di tributi comunali e relativa applicazione, compensi Istat, ecc.);

Dato atto che solo il 13,97 % del totale soggetto a contrattazione è legato alla valutazione della performance (di cui il 30% per quella individuale ed il 70 % per quella collettiva);

Rilevato che nella Relazione illustrativa tecnico-finanziaria in merito alla costituzione del Fondo 2021 il Responsabile del Servizio finanziario ha certificato che la spesa complessiva del personale, a seguito dell'accordo, rientra nei limiti stabiliti dalla Legge 296/2006;

Richiamato il precedente parere del Revisore dei Conti n. 58 del 20.7.2021, avente ad oggetto la Delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021, ex artt. 175, co. 8 e art. 193, D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che secondo l'art. 40 bis, D. Lgs. 165/2001, ultimo capoverso: *“Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*;

Considerato che ex art. 40, co. 3-quinquies, D. Lgs. 165/2001: *“...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi ...(omissis)...che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.”*

Dato atto che, di fatto, le risorse atte a finanziare il contratto decentrato integrativo parte economica 2021 sono state inserite in bilancio con la manovra di assestamento di luglio, anche se l'Ente ha dichiarato in Consiglio comunale che non era necessario procedere ad una variazione di bilancio per mantenere gli equilibri di bilancio;

Considerato invece che l'equilibrio di bilancio è stato mantenuto solo a seguito della variazione di bilancio introdotta in sede di assestamento, che ha reso possibile finanziare le risorse economiche necessarie a sottoscrivere l'accordo integrativo 2021, che ha valenza economica dal 1.1.2021 ed a sottoscrivere di conseguenza la determina di costituzione del Fondo 2021;

Ritenuto quindi che in assenza della variazione di bilancio introdotta in sede di assestamento gli equilibri di bilancio non sarebbero stati rispettati alla luce della costituzione del Fondo introdotta con determina del 19.7.2021 ma avente applicazione sin dal 1.1.2021;

Appurata quindi la necessità che l'Ente proceda ad una nuova delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio a seguito della costituzione del Fondo 2021, entro la data del 30.11.2021, integrando la medesima prescrizione già formulata in sede di parere n. 58 del 20.7.2021 al quale si rimanda;

Ricordato che l'art. 40, co. 3-quinquies, D. Lgs. 165/2001 prevede che: *“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.”*

Alla luce delle considerazioni sopra elencate, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, alla luce e sulla base dei rispettivi pareri tecnico-contabili espressi dal Responsabile finanziario del Comune di Veggiano e della conseguente Relazione illustrativa tecnico-finanziaria e tenuto conto del fatto che, alla data del 23.7.2021, non emergono, dai dati contabili in possesso del Revisore dei Conti, accertate condizioni di superamento dei vincoli di bilancio a seguito della determina di costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 conseguente alla stipula della preintesa sulla contrattazione decentrata 2021 e sul relativo accordo integrativo parte economica. Il presente parere favorevole è in ogni caso condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) di procedere entro la data del 30.11.2021 ad una nuova manovra di assestamento di riequilibrio di bilancio, ad integrazione di quanto già richiesto con precedente parere n. 58 del 20.7.2021, che non può considerarsi in equilibrio, a seguito della costituzione del Fondo 2021, senza la necessaria variazione di bilancio che ha introdotto, solo a fine luglio 2021, le risorse economiche aggiuntive nei capitoli di spesa del personale idonei a rendere sottoscrivibile l'accordo in esame ed a redigere il presente parere, variazione indebitamente considerata non utile a mantenere l'equilibrio di bilancio;
- 2) nel caso in cui entro la data del 30.11.2021 vengano accertate condizioni di superamento dei vincoli di bilancio imposti dalla legislazione vigente, a seguito della nuova delibera di ricognizione degli equilibri di bilancio di cui al punto 1), di applicare, così come disciplinato dall'art. 40-bis, del medesimo decreto, l'art. 40, co. 3-quinquies, D. Lgs. 165/2001, vale a dire di recuperare quanto indebitamente corrisposto al personale nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Il Revisore dei Conti
Paola Portuese

(firmato digitalmente in data 23/7/2021 e trasmesso via Pec al Comune di Veggiano nella medesima data)